

## Testo unico del 22/12/1986 n. 917 -

Testo unico delle imposte sui redditi.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986*

### Articolo 108

Spese relative a piu' esercizi. (ex art.74) (1)

### **Articolo 108** - Spese relative a piu' esercizi. (ex art.74) (1)

*In vigore dal 01/03/2017*

*Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 Articolo 13 bis*

1. Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
  2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.
  3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3.
  4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.
- 4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente puo' interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.
- (1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall'**art. 13-bis, comma 2 lett. a) decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 27 febbraio 2017 n. 19**, vedasi i commi 5, 7, 8 e 9 del citato **art. 13-bis decreto-legge n. 244 del 2016**.

[Torna al sommario](#)